

Pochissimi i casi in cui non si può esercitare

ACCESSO AI DOCUMENTI, ECCO COME

(Ufficio legale 1.11.2002)

Il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere esercitato con il solo limite dei dati sensibili. Vale a dire di quei dati, riservatissimi, che riguardano condizioni di salute della persona o di parenti e affini, cui il documento amministrativo si riferisce. Per il resto non c'è praticamente nessun limite. Salvo quello di essere portatori di interesse qualificato: situazione che si verifica, senza eccezione, in tutti i soggetti che lavorano o nell'ambito dell'Istituzione scolastica o usufruiscono dei relativi servizi. Di seguito riportiamo un parere del nostro Ufficio legale, che può servire a far luce sulla questione.

[E' un servizio a cura del Cidog](#)

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI O PROVVEDIMENTI DELLA SCUOLA

Non di rado accade che l'Amministrazione scolastica, o meglio, fuor di metafora, dirigenti scolastici, o funzionari del C.S.A. (ex provveditorato agli studi) tendono a limitare gli atti per i quali può essere esercitato il diritto di accesso da parte dei cittadini interessati; invece sia la Legge n.241/90 sia il Dpr n.352/92 consentono rare eccezioni. Invero, il diritto di accesso, ossia la facoltà di esaminare e di chiedere copia dei provvedimenti amministrativi adottati dalla P.A., è la regola generale: gli atti che ne sono esclusi solo unicamente quelli indicati espressamente dalla legge, o dai regolamenti attuativi delle singole amministrazioni (i quali devono essere conformi alla *ratio* della legge). E' pur vero che la trasparenza dell'attività amministrativa deve, coniugarsi con la tutela della *privacy* del singolo; tuttavia il diritto alla riservatezza non può essere surrettiziamente richiamato al solo scopo di dissimulare l'operato degli organi che rappresentano la P.A. Sono questi i principi ispiratori cui si informa l'attività dell'amministrazione pubblica, e gli insegnamenti consolidati della giurisprudenza in *subjecta materia*.

Prendo spunto da una richiesta di chiarimento pervenuta al nostro ufficio legale, alla quale mi accingo a dare risposta, per indicare, di seguito, un elenco non esaustivo degli atti scolastici, non preclusi all'esercizio del diritto di accesso.

Qualche istituto scolastico ha ritenuto che gli elaborati delle prove d'esame < non rientrerebbero tra i documenti per i quali sia previsto il diritto d'accesso >. Sulla questione si sono espressi costantemente i giudici amministrativi, secondo i quali < E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualunque specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla P.A., o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.>

Rientrano, dunque, senza dubbio, in questa ampia definizione della documentazione amministrativa anche gli elaborati delle prove d'esame ed i verbali delle commissioni giudicatrici, trattandosi di "atti interni e di atti utilizzati ai fini dell'attività dell'amministrazione scolastica (ex multis: TAR Lazio n.333/1993; TAR toscana n.22/1992).

Ecco, ora, alcuni casi, più ricorrenti, in cui gli interessati (docenti, alunni, genitori) possono esercitare l'accesso per esaminare atti e farne copia, pagando solo il costo di fotocopiatura:

alunno o genitore che chiede di conoscere le motivazioni della mancata promozione o promozione con debito formativo;

un voto o un giudizio che non è stato comunicato all'alunno;

un candidato ad un esame o concorso che vuole conoscere il giudizio di una prova;

un docente in prova che vuole conoscere il parere del comitato di valutazione;

un docente che ha fatto domanda di trasferimento e intende controllare la esistenza dei certificati presentati da altri colleghi interessati al trasferimento e che danno luogo ai punteggi;

un docente incluso nelle graduatorie permanenti o d'istituto può chiedere di esaminare i documenti presentati da altri candidati allo scopo di verificare l'esatta attribuzione del punteggio e della collocazione nelle stesse graduatorie;

un fornitore che vuole conoscere gli esiti di una licitazione privata per l'aggiudicazione della fornitura di beni alla scuola.

gli atti a contenuto generale riguardanti la ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica, esclusi i dati riguardanti i compensi ricevuti dai singoli.

- i verbali del collegio dei docenti.
- i verbali del consiglio d'istituto
- i verbali del consiglio di classe.

Avv. José Sorrento

Ufficio legale Gilda di Potenza.